



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.org.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.org.it>

☎ 0782/55710 ☎ 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 8 del 16/01/2018

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

| N.R.G | DATA | OGGETTO: |
|-------|------------|--|
| 15 | 16/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER P.IVA 01082070911 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017. CIG: ZA61E3A055 |

Il Responsabile del Servizio

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018 e documenti allegati è stato differito al 28/02/2018 come da Decreto del Ministro dell'Interno del 29/12/2017;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, è autorizzato per gli Enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 28/02/2018;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 7 del 31/03/2017 di approvazione del bilancio di Previsione 2017/2019, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 20 del 19/05/2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2017/2019, nonché sono state assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 10/07/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo all'Ing. Stefano Erriu;

DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui agli allegati n. 1 e 2 del D.P.C.M. del 28/12/2011 secondo i quali le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale sancisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale della Difesa Ambiente n. 8 del 19 gennaio 1999, con il quale, nella riorganizzazione del flusso dei RR.SS.UU. in maniera funzionale ai principi riformatori del D.Lgs. n. 22/1997, il Comune di Ussassai viene autorizzato al conferimento degli stessi alla discarica autorizzata di Oristano – “Tiria – Bau Craboni”, in luogo della zona Industriale di Villacidro;

VISTA la nota prot. n. 467 del 3 febbraio 1999 del Consorzio Industriale di Villacidro con la quale si comunica che il C.d.A. con deliberazione n. 16 del 02/02/1999 ha revocato l'autorizzazione al conferimento dei rifiuti solidi urbani di Ussassai nella discarica consortile di Villacidro dal 04/02/1999;

VISTA la convenzione stipulata con la concessionaria della gestione della discarica autorizzata di Oristano, ditta Intercantieri Vittadello S.p.A. di Limena (PD), alla presenza del concedente Consorzio Industriale di Oristano;

VISTA la nota prot. n. 131 del 12 febbraio 2001 con la quale il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Oristano ha deliberato di prorogare al 16/07/2001 le autorizzazioni provvisorie allo scarico per i Comuni già aderenti;

PRESO ATTO che lo stesso Consorzio, con nota prot. n. 06 del 7 gennaio 2002, ha comunicato di avere deliberato un aggiornamento delle tariffe per lo smaltimento per cui il corrispettivo per il servizio di smaltimento dei RR.SS.UU. in discarica resta fissato in € 56,02/t + € 10,33/t per tributo speciale regionale + IVA al 10%;

DATO ATTO che l'impresa Intercantieri Vittadello con sede in Limena (PD) ha regolarmente provveduto ad assicurare il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di questo Comune dal 16/02/1999 sino al 30 giugno 2004, presso la discarica autorizzata del Consorzio Industriale di Oristano – “Tiria – Bau Craboni”;

PRESO ATTO che il costo di conferimento per l'anno 2004 era pari € 64,00/t ed il tributo Speciale Regionale ad € 15,50/t;

ATTESO che l'Assessorato Regionale della Difesa Ambiente aveva disposto con proprio provvedimento che dal 1° luglio 2004 i rifiuti solidi urbani di Ussassai venissero conferiti alla discarica autorizzata di Chivari – Ozieri, in località “Coldanu”;

RILEVATO che il costo di conferimento al sito di Chivari - Ozieri era determinato in € 43,95/t oltre ad € 15,50/t per tributo regionale + IVA al 10%;

DATO ATTO che i rifiuti solidi urbani di Ussassai dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004 sono stati conferiti dalla ditta incaricata Ecosistemi di Gergei alla suddetta discarica;

VISTA la nota prot. 39597 del 16 novembre 2004 con la quale l'Assessorato Regionale della Difesa Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati – Settore Rifiuti Urbani comunica che non potranno più essere conferiti i rifiuti solidi urbani al di fuori del proprio ambito provinciale e, pertanto, Ussassai dovrà conferire dal 1° gennaio 2005 presso il termovalorizzatore della zona industriale di Tossilo - Macomer;

VISTA la nota prot. CA – 258/04 della Società Ambiente Chivari S.P.A. di Chivari – Ozieri con la quale viene comunicato che con determinazione n. 2871/IV del 3 dicembre 2004 dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente i Comuni fuori ambito non potranno più conferirvi i propri rifiuti a far data dal 1° gennaio 2005;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Salvatore Lobina, n. 347 del 17/12/2004 con la quale si prende atto che dal 1° gennaio 2005 i rifiuti urbani di Ussassai

dovranno essere conferiti presso il termovalorizzatore di Tossilo – Macomer e che sono variate le tariffe di smaltimento;

RILEVATO che dal 1° gennaio 2006 le tariffe per il conferimento dei RR.SS.UU. all'impianto di Tossilo sono lievitare ad € 116,26/t + IVA al 10%, comprendente anche il tributo regionale;

ATTESO che il protocollo con l'impianto di Tossilo prevede anche una penalità per il mancato conferimento della frazione "umida", progressiva durante il corso dell'anno, pari ad € 23,33/t + IVA al 10% ed una quota pari ad € 5,16 + IVA al 10% per il fondo rinnovo parti impianto di termodistruzione;

PRESO ATTO che dal 1° gennaio 2010 il costo dello smaltimento a Tossilo è lievitato ad € 153,80/t, oltre ad € 5,16 per il fondo rinnovo parti impianto di termodistruzione ed all'IVA al 10%;

ATTESO che dal 1° gennaio 2012 le tariffe per il conferimento dei RR.SS.UU. all'impianto di Tossilo sono lievitare ad € 199,15/t + IVA al 10%, comprendente anche il tributo regionale e la quota rinnovo parti impianto;

ATTESO che dal mese di aprile 2007 lo sgravio per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani viene effettuato trimestralmente;

VISTA la fattura elettronica n. E000438 del 31/12/2017, pervenuta al protocollo n. 139 del 16/01/2018, dell'importo di € 1.740,00 di imponibile e di € 174,00 per IVA al 10%, per un importo totale di € 1.914,00 relativa al periodo di raccolta 01/10/2017 - 31/12/2017, presentata dall'impresa Tossilo S.p.A. di Macomer, per lo smaltimento dei RR.SS.UU. al termovalorizzatore di Macomer;

VISTA la certificazione rilasciata dall'impresa Tossilo S.p.A. di Macomer, con sede operativa in località Tossilo a Macomer, attestante i dati economici sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione ai sensi della legge n. 136/2010;

VISTA la regolarità del DURC on line prot. INAL_9219033, con scadenza di validità 18/02/2018;

ATTESO che dal competente sito dell'ANAC è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG: ZA61E3A055, relativo all'anno solare 2017;

CONSIDERATO che dal 01/01/2015 è entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. "split payment", il quale prevede per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con un successivo decreto del Ministro dell'Economia. E' quanto previsto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. n. 633/1972 il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. n. 633/1972, rubricato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici";

CONSIDERATO che il comunicato stampa n. 7 del 09/01/2015, il MEF dispone che il nuovo meccanismo si applica alle operazioni fatturate dal 01/01/2015, pertanto le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell'esigibilità differita di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03/02/2015 di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge di Stabilità per il 2015;

DATO ATTO che la fattura oggetto della presente determinazione è stata emessa nel 2017 ed è soggetta, pertanto, alla procedura denominata split payment, in base alla quale al fornitore verrà pagato il solo imponibile mentre l'IVA sarà trattenuta per essere versata all'erario entro i termini di legge;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la L. n. 190 del 06/11/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai

Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO l'art.18 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012;

VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. n. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

DI PRECISARE che la fattura elettronica n. E000438 del 31/12/2017, pervenuta al protocollo n. 139 del 16/01/2018, oggetto della presente liquidazione, è stata emessa nel 2017 ed è soggetta, pertanto, alla procedura denominata split payment, in base alla quale al fornitore verrà pagato il solo imponibile mentre l'IVA sarà trattenuta per essere versata all'erario entro i termini di legge;

DI LIQUIDARE, per le motivazioni citate in premessa, la fattura n. E000438 del 31/12/2017, pervenuta al protocollo n. 139 del 16/01/2018, dell'importo di € 1.740,00 di imponibile e di € 174,00 per IVA al 10%, per un importo totale di € 1.914,00 relativa al periodo di raccolta 01/10/2017 - 31/12/2017, presentata dall'impresa Tossilo S.p.A. di Macomer, per lo smaltimento dei RR.SS.UU. al termovalorizzatore di Macomer;

DI IMPUTARE la spesa complessiva lorda di € 1.914,00 come segue: € 1.885,79 sull'apposito Capitolo 1741 del Bilancio 2017/2019, esercizio 2018, in conto RR.PP., ed € 28,21 sull'apposito Capitolo 1741 del Bilancio 2017/2019, in conto competenza 2018, che presentano una sufficiente disponibilità;

DI STABILIRE che la spesa di € 28,21 viene effettuata in regime di esercizio provvisorio, tenendo conto dei limiti di 1/12 per ciascun programma degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, in quanto trattasi di spesa relativa a servizio suscettibile di pagamenti frazionati in dodicesimi;

DI ACCREDITARE all'impresa Tossilo S.p.A. di Macomer la somma complessiva netta di € 1.740,00 mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nel modulo tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 allegato alla presente, di cui si dispone la non pubblicazione per la tutela dei dati personali ivi contenuti;

DI ACCANTONARE la somma di € 174,00 per il pagamento allo Stato dell'importo dell'IVA impegnando la stessa, a norma dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo di bilancio parte spesa 5005 denominato "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA split payment", ed accertare la stessa al capitolo di bilancio in entrata 6005 denominato "Ritenute per scissione contabile IVA - split payment";

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72 l'importo dell'IVA pari a € 174,00 verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'erario secondo le modalità e i termini previsti dalla norma;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA
Ing. Stefano Erriu

| |
|--|
| CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE |
| <p>La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio <i>on-line</i> del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/01/2018</p> <p>Ussassai, 17/01/2018</p> <p>L'Addetto alle Pubblicazioni Rag. Roberta Guaraldo</p> |